COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.6.2009
COM(2009) 327 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dello statuto dell'agenzia per le energie rinnovabili (IRENA)

RELAZIONE

La creazione di una "Agenzia internazionale per le energie rinnovabili" (*International Renewable Energy Agency* - IRENA), con l'obiettivo di costituire un centro di eccellenza per le energie rinnovabili, prestare consulenza ai governi sull'elaborazione dei programmi nazionali per l'introduzione delle energie rinnovabili, divulgare informazioni sulle fonti di energia rinnovabili e offrire azioni di formazione e consulenza sulle migliori pratiche e possibilità di finanziamento, è stata oggetto di dibattito per un certo tempo. Il 26 gennaio 2009 lo statuto dell'IRENA (in prosieguo lo "statuto") è stato sottoscritto a Bonn da 75 Stati, tra cui 20 Stati membri.

L'articolo VI dello statuto prevede la possibilità di diventare membri anche per le organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica. Poiché venti Stati membri hanno già sottoscritto lo statuto, è evidente l'opportunità per la Comunità di essere rappresentata in un'agenzia il cui statuto stabilisce obblighi che hanno o potrebbero avere ripercussioni sulle disposizioni previste da atti comunitari adottati nei settori dell'ambiente e dell'energia, influendo pertanto sulle competenze comunitarie. Il processo di adesione non comporta alcun negoziato, in quanto lo statuto è già stato approvato da 75 Stati. Pertanto l'adesione a IRENA può avvenire sulla base di una decisione del Consiglio che designi la persona abilitata a firmare lo statuto a nome della Comunità europea e preveda l'applicazione provvisoria dello stesso.

La presente proposta prevede la firma e l'applicazione provvisoria dello statuto.

1.1. Firma della Comunità

L'articolo XIX dello statuto stabilisce che questo resti aperto alla firma, anche da parte di organizzazioni intergovernative regionali di integrazione economica, fino alla sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il venticinquesimo strumento di ratifica.

1.2. Partecipazione all'IRENA prima dell'adesione

A norma dell'articolo XIX lo statuto dell'IRENA potrebbe non entrare in vigore nell'immediato futuro, perciò si prevede che la Comunità partecipi nella misura del possibile a tutte le attività preliminari, tra cui la commissione preparatoria o ad interim.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte della Comunità europea dello statuto dell'agenzia per le energie rinnovabili (IRENA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In occasione della Conferenza istitutiva tenuta a Bonn il 26 gennaio 2009, settantacinque stati, tra cui venti Stati membri dell'Unione europea, hanno sottoscritto lo statuto (in prosieguo lo "statuto") dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili.

(2) In base allo statuto, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (in prosieguo "IRENA") ha l'obiettivo di promuovere l'adozione diffusa ed estesa nonché l'utilizzazione sostenibile di tutte le forme di energia rinnovabile, tenendo conto delle priorità e dell'interesse a livello nazionale e interno derivanti da un'impostazione che combini misure concernenti le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, e di valorizzare il contributo dato dalle energie rinnovabili alla tutela dell'ambiente con la limitazione della pressione sulle risorse naturali e la riduzione della deforestazione, segnatamente nelle zone tropicali, della desertificazione e della perdita di biodiversità; alla protezione del clima; alla crescita economica e alla coesione sociale, tra l'altro con la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile; all'accesso alle risorse energetiche e alla sicurezza dell'approvvigionamento; allo sviluppo regionale e alla responsabilità tra generazioni.

(3) Tanto la Comunità quanto i suoi Stati membri hanno competenze nei settori interessati dallo statuto. Taluni obblighi da questo previsti hanno o potrebbero avere ripercussioni sulle disposizioni stabilite da atti comunitari adottati in materia di ambiente ed energia.

(4) Dato che l'entrata in vigore avverrà soltanto il trentesimo giorno successivo alla data in cui è stato depositato il venticinquesimo strumento di ratifica, e in considerazione del fatto che lo statuto resta aperto alla firma fino a tale data, lo statuto dovrebbe essere sottoscritto a nome della Comunità europea in conformità dell'articolo XIX, paragrafo A, dello stesso. Poiché la conferenza istitutiva dell'Agenzia, tenuta il 26 gennaio 2009, ha costituito una Commissione preparatoria intesa a garantire una rapida ed efficace attuazione dell'IRENA, anche prevedendo un programma di lavoro e un bilancio provvisori, appare opportuno partecipare pienamente fin dalla firma alle attività dell'Agenzia. Lo statuto deve essere applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1° giugno 2009.

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, lo statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili istituita a Bonn il 26 gennaio 2009.

Articolo 2

La Comunità applica lo statuto a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore, a decorrere dal 1° giugno 2009.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente